



## STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

### "ASSOCIAZIONE NUOVI ORIZZONTI - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO"

#### Art. 1 Costituzione, denominazione e sede.

È costituita l'Associazione di volontariato denominata **"ASSOCIAZIONE NUOVI ORIZZONTI - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO"**.

1. L'attività dell'Associazione e i rapporti tra gli associati sono regolati dalle norme del presente statuto in conformità con quanto prescritto dalla D. Lgs. N. 117 del 3 luglio 2017.

2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3. Ai fini di cui al punto precedente, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

4. Le scritture contabili ed il bilancio sono predisposte in conformità dell'art 13 D. Lgs. N. 117 del 3 luglio 2017.

5. L'Associazione ha sede in Piubega (Mn) – Piazza Cavallara, 17.

#### Art. 2 – Oggetto e scopo dell'Associazione.

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nel campo culturale, ricreativo, sociale rivolte prevalentemente in favore di terzi.

2. L'Associazione, avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni



personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, svolge in via principale le seguenti

attività:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo,



perseguendo le seguenti finalità:

- promuovere iniziative che migliorino le condizioni sociali e morali dei soci e non, considerate le forme di disagio psichico, affettivo e fisico tipiche dell'età;
- promuovere contatti interpersonali per stimolare il singolo a partecipare attivamente alla vita associativa, aperta alla città ed al territorio;
- promuovere iniziative di carattere sociale, culturale e ricreative atte a stimolare le persone coinvolte per una vita ancora utile e attiva;
- promuovere e sostenere, anche finanziariamente, micro e macro progetti finalizzati al raggiungimento di obiettivi coerenti con lo scopo sociale;
- mettere a disposizione dei propri associati attrezzature sanitarie (letti, carrozzine, deambulatori, ecc.) ed organizzare un servizio di trasporto presso centri di cura per visite o trattamenti sanitari.

3. In attuazione dello statuto l'Associazione può disciplinare, con uno o più regolamenti approvati dall'assemblea ordinaria, le modalità di svolgimento dell'attività degli aderenti, i caratteri dell'impegno nei confronti dell'Associazione, lo svolgimento delle assemblee, i rapporti con eventuali dipendenti, e altri aspetti organizzativi ritenuti importanti.

#### **Art. 3 – Attività.**

1) L'associazione, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore e nel rispetto dei criteri e limiti definiti dalla normativa, potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime e coerenti sia con le finalità che con le attività di interesse generale dell'associazione. Sarà cura del consiglio direttivo definire tipologia e modalità di svolgimento delle predette attività diverse. Il consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse in calce al bilancio d'esercizio o nella relazione di missione.



L'associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione

di iniziative che rientrano nei propri scopi.

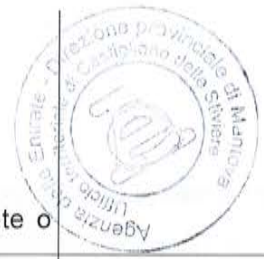
L'associazione potrà occuparsi di tutte quelle attività culturali strumentali al perseguimento delle finalità associative: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni documentari, campagne di informazione e sensibilizzazione, realizzazione di ricerche e studi, attività di documentazione.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere, fermo restando il rispetto delle norme civilistiche e fiscali che disciplinano le organizzazioni di volontariato e delle tipologie di entrate previste nel presente statuto.

2) Le attività di cui al punto precedente sono svolte dall'O.D.V., prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.

3) L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall' Ente del Terzo Settore - Organizzazione di volontariato le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibererà sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17 DLGS 117/2017).



Ogni forma di rapporto economico con l'O.D.V. derivante da lavoro dipendente o

autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.

4) L'O.D.V. ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 DLGS 117/2017.

5) L' O.D.V. può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

#### **Art. 4 - Patrimonio e risorse economiche.**

1) Il patrimonio dell'O.D.V. durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:

a) - beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'O.D.V.;

b) - eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'O.D.V.;

c) - eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.

2) L' O.D.V. trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

a) - Quote associative e contributi degli aderenti;

b) - Contributi pubblici e privati;

c) - Donazioni e lasciti testamentari;

d) - Rendite patrimoniali;

e) - Attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 DLGS 117/2017);

f) - Attività "diverse" di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017.

3) L'esercizio sociale dell'O.D.V. ha inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre rispettivamente ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio (consuntivo e preventivo) e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede



dell'O.D.V., almeno quindici giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

4) E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5) E' fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'O.D.V. a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

#### **Art. 5 – Soci.**

1) Ai sensi dell'art. 32 DLGS 117/2017 il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'O.D.V. tutte le persone fisiche e le O.D.V. che condividono gli scopi e le finalità dell'associazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.

2) L'adesione all'O.D.V. è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.

#### **Art. 6 - Criteri di ammissione ed esclusione.**

1) L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo, ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, con la quale l'interessato stesso si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'O.D.V.

2) Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni, è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.



3) Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

4) Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato, la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile.

5) La qualità di Socio si perde:

a) per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'O.D.V.;

b) per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'O.D.V.;

c) per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi venti giorni dall'eventuale sollecito scritto.

6) L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

7) La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'O.D.V. sia all'esterno per designazione o delega.

8) In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'O.D.V.

#### **Art. 7 - Diritti e Doveri dei soci.**

1) Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'O.D.V. ed alla sua attività. In modo particolare:

a) - I soci hanno diritto:



|                                                                                            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| - di partecipare a tutte le attività promosse dall' O.D.V., ricevendone informazioni e     |  |
| avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente   |  |
| Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'O.D.V.;                                         |  |
| - di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;                          |  |
| - di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi |  |
| associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;                      |  |
| - di accedere e consultare i libri sociali presso la sede dell'Associazione, facendone     |  |
| preventiva richiesta scritta al Presidente del Consiglio Direttivo, il quale si riserva    |  |
| giorni tre per metterli a disposizione, con rimborso di eventuali costi vivi sopportati    |  |
| dall'Associazione.                                                                         |  |
| b) - I soci sono obbligati:                                                                |  |
| - all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli        |  |
| organi sociali;                                                                            |  |
| - a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'O.D.V.;                     |  |
| - al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita          |  |
| dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in    |  |
| nessun caso può essere restituita.                                                         |  |
| <b>Art. 8 - Organi dell'O.D.V..</b>                                                        |  |
| 1) Sono organi dell'O.D.V.:                                                                |  |
| - L'Assemblea dei soci;                                                                    |  |
| - Il Consiglio direttivo;                                                                  |  |
| - Il Presidente.                                                                           |  |
| <b>Art. 9 - Assemblea dei Soci.</b>                                                        |  |
| 1) L'Assemblea dei soci, l'organo sovrano dell'O.D.V., regola l'attività della stessa ed   |  |
| è composta da tutti i soci.                                                                |  |
|                                                                                            |  |



2) Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi

nel libro dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.

3) Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro

associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di

convocazione. Nessun associato può rappresentare più di 3 associati nelle

Associazioni con meno di 500 soci e più di 5 associati nelle Associazioni con più di

500 soci.

4) Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di

telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via

elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che

partecipa e vota.

5) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro socio

appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può

eleggere un segretario.

6) L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre deve essere

convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è

fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.

7) La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, o

mediante avviso affisso nella sede dell'associazione, con almeno sette giorni di

anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima

convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima può avere luogo almeno

ventiquattro ore dopo rispetto alla prima convocazione. In difetto di convocazione

formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le

adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci e la maggioranza dei



componenti degli altri organi.

8) In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

9) Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

10) Nel caso in cui l'O.D.V. abbia un numero di associati non inferiore a cinquecento può prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 2540 del codice civile, in quanto compatibili.

11) L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento dell'O.D.V. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

#### **Art. 10 - Assemblea ordinaria dei Soci.**

1) L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.

2) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.

3) L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per



l'approvazione del bilancio entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

4) L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio e relativi allegati previsti dal presente statuto;
- discute ed approva i programmi di attività;
- elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e la revoca;
- nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, stabilendone l'eventuale compenso nel caso che i revisori siano esterni all'O.D.V.;
- nomina e revoca l'organo di controllo (se previsto);
- elegge e revoca i membri del Collegio dei Probiviri (se previsto);
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
- delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
- delibera sull'esclusione dei soci;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
- delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli



obiettivi definiti dall' O.D.V. stesso;

- determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dal presente Statuto;

- approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'O.D.V..

f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

5) Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

#### **Art. 11 - Assemblea straordinaria dei Soci.**

1) La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dagli artt. 9 e 10.

2) Per deliberare lo scioglimento dell'O.D.V. e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

3) L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

#### **Art. 12 - Consiglio Direttivo.**

1) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque sino a un massimo di nove consiglieri scelti fra i soci, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili fino a un massimo di cinque mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l'Assemblea



può rieleggere i componenti uscenti.

2) L'Assemblea che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di

Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.

3) Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il

Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario.

4) Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'O.D.V.,

ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio

dell'O.D.V.; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente

riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.

5) In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del

mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei

non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura

sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od

esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla

surroga mediante elezione.

6) Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea

provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

7) Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono

essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo

svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'O.D.V., entro il massimo

stabilito dall'Assemblea dei soci.

8) Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa,

attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la

gestione ordinaria e straordinaria dell'O.D.V., fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto

attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:



- attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;

- redige e presenta all'Assemblea il bilancio ed i relativi allegati previsti dal presente

statuto;

- delibera sulle domande di nuove adesioni;

- sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;

- sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e

gli eventuali contributi straordinari;

- ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non

soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.

9) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal

Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal

Consiglio Direttivo.

10) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno due volte all'anno e tutte

le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda

da almeno due componenti.

11) La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con

sette giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario

della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di

preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del

Consiglio Direttivo.

12) I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario e

sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

13) Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza

dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della

maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non



approvata.

14) Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

#### **Art. 13 – Presidente.**

1) Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno.

2) Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'O.D.V. ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'O.D.V.; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci.

3) In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

4) Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

#### **Art. 14 - Organo di controllo.**

1) Qualora se ne ravvisi la necessità ai sensi dell'art. 30 DLGS 117/2017 può essere nominato dall'Assemblea un organo di controllo anche monocratico.

Nel caso in cui l'organo di controllo sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.

2) L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza



dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto

funzionamento. L'organo di controllo può esercitare, al superamento dei limiti previsti

dall'art. 3, comma 1, del Codice del Terzo settore, la revisione legale dei conti ed in

questo caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

3) L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle

finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle

disposizioni statutarie ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità

alle linee guida di cui al presente statuto. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del

monitoraggio svolto dai sindaci.

4) I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere,

anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere

agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati

affari.

#### **Art. 15 - Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.**

1) Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell'art. 31 DLGS

117/2017, l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il

quale può essere o una persona fisica oppure un collegio.

Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i soci,

lo stesso non può essere retribuito.

Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo.

2) Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio,

lo stesso è composto di tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del

Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi

3) Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica tre anni e può

essere rinominato fino a tre volte consecutive.



4) Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'O.D.V., può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

#### **Art. 16 - Il Collegio dei probiviri.**

1) Qualora si reputi necessario, viene istituito da parte dell'Assemblea il Collegio dei Probiviri, che arbitra in modo inappellabile circa le vertenze sorte nell'ambito dell'O.D.V. e riguardanti uno o più soci, e propone al Consiglio Direttivo gli eventuali provvedimenti disciplinari.

2) Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea tra gli associati che non fanno parte del Consiglio Direttivo. I Probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili due volte.

3) Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno un Presidente, che convoca e presiede i lavori del collegio. In assenza del Presidente, il Collegio è presieduto dal membro più anziano.

4) Il Collegio dei Probiviri si riunisce su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo, oppure cinque associati o di un associato interessato alla vertenza.

5) Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono valide purché siano presenti almeno due dei suoi componenti.

#### **Art. 17 - Il Presidente onorario.**

1) Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'O.D.V.

2) Il Presidente Onorario, se socio, ha tutti i diritti e i doveri degli altri soci dell'O.D.V.

#### **Art. 18 - Comitati Tecnici.**

1) Nell'ambito delle attività approvate dall'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo ha



facoltà di costituire Comitati Tecnici a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'O.D.V. intende promuovere. Il Consiglio stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

#### **Art. 19 – Scioglimento.**

1) L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'O.D.V. con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

2) In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'O.D.V. il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, verrà devoluto ad altro ente del terzo settore avente scopo analogo o affine alla presente associazione o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

#### **Art. 20 - Norme finali.**

1) Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.



Piubega, quattordici ottobre duemilaventitre.

Il Presidente:

Statuto approvato dall'Assemblea Ordinaria degli Associati del quattordici ottobre  
duemilaventitre.



# "ASSOCIAZIONE NUOVI ORIZZONTI"

Codice fiscale 90004610201  
P.ZZA CAVALLARA N. 17 – 46040 PIUBEGA (MN)



## VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI ASSOCIATI

Il giorno 14.10.2023 alle ore 15.30 presso la Sede Sociale, si è riunita l'Assemblea Ordinaria degli Associati dell' "ASSOCIAZIONE NUOVI ORIZZONTI" per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del nuovo Statuto adeguato al D.L. 3 luglio 2017, n° 117;
2. Elezione del nuovo Direttivo;
3. Varie ed eventuali.

Alle ore 15.35, constatata la partecipazione di n. 58 associati come da distinta a parte redatta, accertata l'identità e la legittimazione dei partecipanti, rilevato che i presenti si sono dichiarati edotti sugli argomenti posti all'ordine del giorno e non si oppongono alla loro trattazione, il Vice Presidente del Consiglio Direttivo, sig. Barosi Bruno ne assume la Presidenza, a norma dell'art. 15 del vigente Statuto dell'Associazione, chiama la sig.ra Daniela Tassi a svolgere le funzioni di segretaria e

### DICHIARA

validamente costituita l'Assemblea ed abilitata a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno, essendo raggiunto il quorum, previsto dallo statuto, per l'Assemblea Ordinaria in seconda convocazione.

Sul primo punto all'ordine del giorno il Presidente sottopone all'Assemblea il nuovo statuto aggiornato ai sensi del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 adeguato per l'iscrizione al RUNTS e ne chiede l'approvazione da parte dell'Assemblea degli Associati.

Sul secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente propone la nomina di un nuovo Consiglio Direttivo formato da n. 5 componenti.

L'Assemblea, dopo breve discussione, all'unanimità:

### DELIBERA:

- 1) di approvare il nuovo statuto aggiornato ai sensi del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, adeguato per l'iscrizione al RUNTS;
- 2) di nominare il nuovo Consiglio Direttivo, formato da n. 5 associati, nei soci sigg. Bandera Lidia, Tassi Daniela, Rossignoli Sergio, Mainardi Maria Luisa, Barosi Bruno.

Null'altro essendovi da discutere, il Presidente alle 16,30 dichiara sciolta l'Assemblea previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

La Segretaria  
Tassi Daniela

Il Presidente  
Barosi Bruno

Registrato a Castiglione della Stiviera addì **22 DIC. 2023** Reg.   
 al n. **740** serie **3**   
 Esatti Euro **ESENTE**   
 con versamento D. Lgs 23/197   
 Richiedente



Per delega del  
DIRETTORE PROVINCIALE  
IL FUNZIONARIO  
BERNARDO FALCO

81